



COMUNE DI POGGIOMARINO Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 06/07/2022

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 44 del 10/06/2022 avente ad oggetto: “Ricognizione situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. Approvazione piano del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024”. Integrazione

L'anno **duemilaventidue** addì **sei** del mese di **luglio** alle ore **13:00** in Poggiomarino nella sala delle adunanze comunali, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

Cognome e Nome - Qualifica	Presente	Assente
Maurizio Falanga - Sindaco	Si	
Luigi Belcuore - Vicesindaco	Si	
Avv. Michele Aquino - Assessore	Si	
Maria Carillo - Assessore	Si	
Rachele Sorrentino - Assessore	Si	
Raffaele Gragnaniello - Assessore	Si	

Totale: 6	Totale: 0
------------------	------------------

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, **dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale**.

Il Presidente **Maurizio Falanga - Sindaco**, riconosciuta legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell'Assessore Raffaele GRAGNANIELLO

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione del 01/07/2022 n. 48;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di indirizzo;
 - il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
- ha espresso il competente parere sull'allegata proposta.

ad unanimità

DELIBERA

Approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Si da atto che, prima della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, ammoniti dal segretario Comunale sugli obblighi di astensione previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 78 del Dlgs n. 267/2000 e dall'art. 6- bis della legge 241/90, i presenti dichiarano che la presente deliberazione non riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado e che rispetto ad essa non versano in una situazione di conflitto di interesse anche potenziale.

Delibera di Giunta n° 57 del 06/07/2022



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

Settore: I Settore - Affari Generali ed Istituzionali
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Rosa FINALDI
Responsabile: Dott.ssa Rosa FINALDI

PROPOSTA N° 48 DEL 01/07/2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

Oggetto: Deliberazione di G.C. n. 44 del 10/06/2022 avente ad oggetto: “Ricognizione situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. Approvazione piano del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024”. Integrazione

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Relazione istruttoria

Con deliberazione di G.C. n. 44/2022 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024, previa ricognizione di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Con deliberazione di G.C. n. 47/2022 è stata stabilita la ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per accertamento delle violazioni alle norme del C.d.S ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/92 e ss. mm. ii.;

con la richiamata deliberazione è stata stabilita, tra l'altro, quale esigenza prioritaria da realizzare in relazione alle finalità di cui all'art. 208 d.lgs. n. 285/92, destinare una quota dei suddetti proventi pari ad € 7.637,50 ad assunzioni stagionali nelle forme di contratto a tempo determinato;

l'articolo 50 del CCNL Comparto funzioni Locali 2016 -2018 dispone che gli enti possano stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D.lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, *“le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”*;

l'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che: *“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a*

cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente”;

sotto il profilo dei limiti di carattere finanziario, rileva quanto previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in applicazione del quale i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile complessivamente intesi, nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell’anno 2009;

tale percentuale è ridotta al 50% per gli enti non in regola con gli obblighi di contenimento della spesa di personale previsti dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006;

per gli enti che nel 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile, il limite è dato dalla media del triennio 2007/2009 (Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 5/2013; Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 13/2015). Ulteriormente, qualora l’Ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, è comunque consentita una spesa per nuovi contratti di lavoro flessibile per far fronte a servizi essenziali (Corte conti, Sezione Autonomie, delibera n. 1/2017);

i proventi derivanti da sanzioni al codice della strada di cui all’art. 208 comma 5 bis rientrano nel calcolo del limite alle spese di personale posto dall’art. 9 comma 28 d.l. n. 78/2010 ed inoltre non è possibile procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale degli agenti di polizia municipale derogando il limite di spesa di cui al comma 557 art. 1 della legge n. 296/2006 (Corte dei Conti sezione regionale Campania parere n. 54/2018);

Il comune di Poggiomarino nell’anno 2009 non ha sostenuto alcuna spesa per assunzioni a tempo determinato. Il limite finanziario, quindi, rappresentato dalla media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 è pari ad € 7.569,91;

dato atto che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicazione dell’art. 3 comma 61, terzo periodo, della legge n. 350/2003, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato;

dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 34 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 non occorre effettuare la comunicazione preventiva di cui all’art. 34 bis dello stesso decreto legislativo, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non superiore a dodici mesi;

Richiamata integralmente la deliberazione di G.C. n. 44/2022 compresi gli allegati;

Ritenuto dover integrare il piano del fabbisogno per l’anno 2022 prevedendo l’assunzione di un agente di polizia municipale a tempo determinato per mesi tre part-time all’ 83,33 % (trenta ore settimanali) per una spesa di € 6.794,55 oneri compresi, oltre eventuale trattamento accessorio, finanziata con i proventi derivanti dalle sanzioni per accertamento delle violazioni alle norme del C.d.S ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 285/92 e ss. mm. li e, comunque, nei limiti di € 7.569,91;

la suddetta proposta di deliberazione viene preventivamente trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 448/2001;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1) integrare il piano del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 44/2022 che, per effetto della presente integrazione, risulta così riformulato per l’anno 2022: a) assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore contabile cat. C, in corso di espletamento di concorso pubblico; b) assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia municipale cat. C; c) mobilità volontaria compensativa tra due agenti di polizia municipale cat. C; d) assunzione di un agente di polizia municipale a tempo determinato per mesi tre part-time, finanziata con i proventi derivanti dalle sanzioni per accertamento delle violazioni alle norme del C.d.S ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 285/92 e ss. mm. li e, comunque, nei limiti di € 7.569,91;

- 2) stabilire di procedere alla copertura del posto di agente di polizia municipale a tempo determinato part-time mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo tra le Amministrazioni;
- 3) di confermare la deliberazione di G.C. n. 44 del 10/06/2022 in tutte le restanti parti;
- 4) riservarsi di stabilire con successivo atto il piano del fabbisogno del personale per gli anni 2023 e 2024, subordinatamente alle possibilità assunzionali fissate dal legislatore e, in ogni caso, in base alle disponibilità di bilancio;
- 5)- dare atto che con la presente integrazione viene assicurato il rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 e del limite di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006;
- 6)- dare atto che la spesa scaturente dal presente atto è prevista nel bilancio triennale 2022/2024 annualità 2022;
- 7) - di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero emergere nuove esigenze organizzative, così come per il raggiungimento di nuovi e/o diversi obiettivi o successivi interventi legislativi;
- 8)- di precisare che le assunzioni programmate con il presente atto restano, in ogni caso, subordinate alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente all'atto dell'assunzione;
- 9)- di trasmettere la presente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla sua adozione, tramite il Portale SICO e con file in formato pdf (circolare RGS n. 18/2018);
- 10) di trasmettere, altresì, copia della presente al Responsabile Servizio Personale e al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti consequenziali e per opportuna e debita conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti e alle Organizzazioni sindacali;
- 11)-di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. gs. 18/8/2000, n.267, immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE
f.to
Assessore
Raffaele GRAGNANIELLO



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

I Settore - Affari Generali ed Istituzionali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 01/07/2022

Oggetto: Deliberazione di G.C. n. 44 del 10/06/2022 avente ad oggetto: “Ricognizione situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. Approvazione piano del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024”. Integrazione

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, li 01/07/2022

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Conformità digitale

Si attesta che i documenti digitali allegati sono conformi a quelli cartacei.

Poggiomarino, li 01/07/2022

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Rosa FINALDI



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

I Settore - Affari Generali ed Istituzionali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 01/07/2022

Oggetto: Deliberazione di G.C. n. 44 del 10/06/2022 avente ad oggetto: “Ricognizione situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. Approvazione piano del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024”. Integrazione

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 01/07/2022

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Maurizio Falanga - Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 07/07/2022 e vi rimarrà fino al 22/07/2022.

Poggiomarino, li 07/07/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ESPOSITO ROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, 07/07/2022

Il ViceSegretario Generale
Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE La presente deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;

- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;

ESECUTIVITÀ

(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/07/2022 perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 07/07/2022

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a:

_____ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____

f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

Ricevuta da parte del Responsabile

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, _____

Firma _____



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

I Settore - Affari Generali ed Istituzionali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 48 DEL 01/07/2022

Oggetto: Deliberazione di G.C. n. 44 del 10/06/2022 avente ad oggetto: “Ricognizione situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. Approvazione piano del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024”. Integrazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno **07/07/2022** e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi *Poggiomarino*, li **07/07/2022**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
ESPOSITO ROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Aniello D'Angelo - Segretario
Generale

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

Verbale n. 14 del 4 luglio 2022

L'Organo di Revisione del Comune di Poggiomarino, nominato con deliberazione di Consiglio comunale del 6 giugno 2022;

premesse

che ha ricevuto in data 1° luglio 2022 la proposta di Delibera alla Giunta Comunale n. 48 del 1° luglio 2022, ad oggetto: *"Deliberazione di G.C. n. 44 del 10 giugno 2022 avente ad oggetto: Ricognizione situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale; approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale annuale 2022 e triennale 2022/2024 – Integrazione"*

tenuto conto che

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 prevede che *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 prevede che *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 dispone che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ~~le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono~~ effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"*;

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;
- **il parere già espresso sulla Delibera oggi integrata, con Verbale n. 2 del 9 giugno 2022;**

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i*

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 28.1.2022 è stato adottato il piano delle azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 5/8/2021 il piano delle performance di cui all’art.10 della L. n. 150/2009;

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- evidenzia il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una soglia di spesa per lavoro flessibile pari a euro 7.500,00;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che anche a seguito della proposta in esame:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

rilevato che:

- il Comune di Poggiomarino si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 22.000 circa;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 - 2018 - 2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta al 23,32% , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella sottostante tabella

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Poggiomarino ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), in ragione del 19%;
- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste le seguenti assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste nella Delibera originaria a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali:
 - mobilità volontaria compensativa tra due agenti di polizia municipale categoria C:
 - n. 1 agente fi polizia municipale a tempo determinato per mesi tre *part - time*, finanziata con i proventi derivanti dalle sanzioni per accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada (art. 208 C.d.S.)

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

- è formulata riserva di modificare la programmazione del fabbisogno qualora dovessero emergere esigenze organizzative, sempre nei limiti della facoltà assunzionale dell'ente;

Visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di Settore competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

nel rammentare

che l'integrazione al PTFP come proposta richiede una integrazione - nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 già approvato dal Consiglio Comunale;

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che l'integrazione al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

Comune di Poggiomarino

Città Metropolitana di Napoli

assevera

la sussistenza degli equilibri di bilancio a seguito dell'approvazione della integrazione al fabbisogno di personale di cui alla presente proposta di delibera, rilevata alla luce dell'equilibrio del bilancio 2022/2024, così come attestato dalla Responsabile del Settore Finanziario

esprime

~~parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 1°~~
luglio 2022, avente ad oggetto *"Deliberazione di G.C. n. 44 del 10 giugno 2022 avente ad oggetto: Ricognizione situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. Approvazione piano del fabbisogno di personale annuale 2022 e triennale 2022/2024 Integrazione"*.

Poggiomarino, 4 luglio 2022

L'Organo di Revisione

Dott. Paolo Longoni

Dott. Carmine Ferrara
FERRARA CARMINE
04.07.2022
09:31:29 UTC

Dott. Michele Pascale

Comune di Poggiomarino
Città Metropolitana di Napoli



Firmato
digitalme
nte da
LONGONI
PAOLO
C: IT

**PROSPETTO CALCOLO COSTO VV.UU. TEMPORANEO PER 3 MESI
CCNL DEL 21/05/2018**

RETRIB.LORDA ANNUA/13	22.039,41
Ind. Perequativa	276,00
Indennità Comparto	549,60
Indennità Vigilanza	1.110,84
TOTALE	23.975,85

ONERI RIF. (ex cpdel, 23,80% inadel 2,88%, Ds 1,61%,Irap 8,50%)	8.637,98
Totale costo annuo	32.613,83

Costo mensile (Costo annuo/12) 2.717,82

**P/T 3 mesi a 30 ore
Euro 6.794,55**

